



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 75 DEL 17/06/2020

OGGETTO: PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MERCATALE AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 DEL 13/06/2020.

Il Sindaco

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile, 26 aprile e 17 maggio con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

= altre misure di carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020 che prevede la possibilità per i Comuni di effettuare il mercato all'aperto previa adozione di una PIANO che preveda una serie di condizioni minimali;

Dato atto che in base alla suddetta ordinanza regionale, con ordinanza sindacale n. 45 del 09/04/2020 è stato adottato il Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, con validità fino al 13 aprile 2020;

Vista la successiva ordinanza regionale n. 40 del 13/04/2020;

Dato atto che in base alla suddetta ordinanza regionale n. 40, con ordinanza sindacale n. 50 del 16/04/2020 è stato adottato il Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, con validità fino al 3 maggio 2020;

Vista l'ordinanza regionale n. 46 del 4 maggio 2020;

Dato atto che in base alla suddetta ordinanza regionale n. 46 è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 61 del 06/05/2020, relativamente sempre allo svolgimento dell'attività commerciale nell'area mercatale, valida fino al 17 maggio 2020;

Visto il D.L. n. 33 del 16/05/2020 che all'art. 1 comma 14, consente lo svolgimento di quasi tutte le attività economiche, produttive e sociali *"nel rispetto dei contenuti di protocolli o Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel*

rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

Vista l'ordinanza regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e la relativa ordinanza comunale n. 66 del 21/05/2020 sempre relativa all'attività mercatale, valida fino al 2 giugno 2020;

Vista l'ordinanza regionale n. 55 del 29/05/2020 e la relativa ordinanza sindacale n. 70 del 04/06/2020 con scadenza 14/06/2020;

Visto il DPCM dell'11/06/2020;

Vista l'ordinanza regionale n. 59 del 13/06/2020 e il relativo allegato 1;

Sentito in merito il Comando di Polizia Locale che, vista l'ordinanza regionale e tenuto conto della realtà del territorio, ha individuato l'area mercatale con i relativi posteggi, come da planimetria allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di applicare la presente ordinanza sia per l'attività nell'ambito del mercato settimanale di Rosà del venerdì e sia per l'attività svolta nell'ambito del posteggio isolato di S. Anna del martedì;

Ritenuto, inoltre, funzionale ai fini della massima efficacia ed eseguibilità del presente provvedimento, disciplinare gli aspetti di pianificazione a carattere generale ed imprescindibile, demandando al Comando di Polizia Locale, l'applicazione del presente provvedimento, disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;

Rilevato che le misure di cui al richiamato provvedimento regionale hanno durata fino al 10 luglio 2020 compreso;

Dato atto che nelle precedenti giornate di mercato non si sono verificati casi di assembramento e di non rispetto delle norme indicate dalle ordinanze;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale di Rosà.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1.) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.) è approvato il **PIANO** contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale di Rosà, nel rispetto dell'Ordinanza regionale n. 59 del 13 giugno 2020 e che rispetti le seguenti condizioni minime per l'esercizio dell'attività mercatale/posteggio isolato:

- l'area mercatale è individuata solo nel **PARCHEGGIO a NORD delle Scuole Medie, delimitata con transenne e nastro bianco/rosso, con entrata a est e uscita lato nord, al fine di poter contingentare la presenza nell'ambito dell'area mercatale. L'intera area sarà oggetto di costanti controlli da parte della Polizia Locale al fine di evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale;**
- il posteggio isolato di S. Anna è individuato nella stessa area di S. Anna, lato ovest parcheggio Via Nuova, delimitata con transenne e nastro bianco/rosso, con un varco di entrata e un varco di uscita, al fine di poter contingentare la presenza nell'ambito dell'area interessata. L'accesso all'area di vendita dovrà essere controllato da personale dell'operatore commerciale, al fine di garantire sempre la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale;
- posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- **obbligo dell'uso di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;**
- **l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;**
- rispetto delle distanze di sicurezza (di almeno un metro) ed evitare assembramenti.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dalle altre persone e dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- **limitare l'orario del mercato, come l'orario di vendita nell'ambito del posteggio isolato, al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza e in considerazione della disponibilità del personale della Polizia Locale dalle ore 7,00 alle ore 12.15 (gli operatori possono accedere all'area mercatale per il carico/scarico della merce dalle ore 6.00).**

Il Comando di Polizia Locale predisporrà per il mercato, idonei servizi in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza.

La capienza massima di clienti presenti contemporaneamente all'interno dell'area mercatale/posteggio isolato verrà valutata dal Comando di Polizia Locale, al fine di garantire la sicurezza ed evitare assembramenti.

3) oltre alle sanzioni previste nella richiamata ordinanza regionale n. 59/2020, a carico dei singoli responsabili, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'Ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente, o dell'intera area;


4) il presente provvedimento è pubblicato nelle forme di legge ed è comunicato, a cura dell'ufficio competente agli operatori del mercato, anche mediante mail/pec;

5) il presente provvedimento, come la stessa richiamata ordinanza regionale, **ha durata fino al 10 luglio 2020 compreso;**

6) la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 70 del 04/06/2020.

Per quanto non indicato espressamente nella presente ordinanza si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il Sindaco
Bordignon Rag. Paolo



Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 09/07/2020, la validità della presente ordinanza sindacale è fissata al 31/07/2020.

Il Sindaco
Bordignon Rag. Paolo

